

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Data ultima approvazione CDA

28 aprile 2016

SOMMARIO

**.*.*.*.*

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	6
ARTICOLO 3.1 – PRINCIPI GENERALI.....	6
ARTICOLO 3.2 – IL PROCESSO DI NOMINA	7
ARTICOLO 3.3 – LA COMPOSIZIONE QUANTITATIVA.....	8
ARTICOLO 3.4 – LA COMPOSIZIONE QUALITATIVA	8
ARTICOLO 3.4.1 – AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	9
ARTICOLO 3.4.2 – GLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI.....	12
ARTICOLO 3.4.3 – GLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI.....	12
ARTICOLO 4 – I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI AMMINISTRATORI.....	13
ARTICOLO 5 – FORMAZIONE E PIANI DI SUCCESSIONE	13
ARTICOLO 6 – I REQUISITI DI ONORABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI.....	14
ARTICOLO 7 – I LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI	14
ARTICOLO 8 – L’AMMINISTRATORE DELEGATO	16
ARTICOLO 9 – GLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E GLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI.....	16
ARTICOLO 10 – DIVIETO DI CONCORRENZA E <i>INTERLOCKING</i>	16
ARTICOLO 11 – LA CONFIDENZIALITÀ.....	16
ARTICOLO 12 – IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.....	16
ARTICOLO 13 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	19
ARTICOLO 14 – COMPETENZE E POTERI DEL CONSIGLIO	21
ARTICOLO 15 – MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE.....	21
ARTICOLO 16 – REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....	21
ARTICOLO 17 – ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO.....	21
ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI	23

**.*.*.*.*

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione della Banca al fine di disciplinare la composizione e il funzionamento del predetto organo aziendale in conformità, tra l’altro, ai principi di cui alle *Disposizioni sul governo societario delle banche* e del Codice di Autodisciplina. Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili alla Banca.

2. I compiti e le responsabilità del Consiglio di Amministrazione, considerato anche nella sua qualità di organo con funzione di supervisione strategica del Gruppo BFF, sono disciplinati nel “*Regolamento degli Organi Aziendali, delle Funzioni di Controllo e dei Flussi Informativi*”, adottato dalla Banca, tra l’altro, ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione II (paragrafo 5) delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

<i>Amministratore Delegato:</i>	l’“ <i>organo con funzione di gestione</i> ”. Il componente del Consiglio di Amministrazione a cui, ai sensi del codice civile, sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica.
<i>Assemblea:</i>	l’assemblea degli azionisti della Banca.
<i>Banca o Capogruppo:</i>	Banca Farmafactoring S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario Banca Farmafactoring.
<i>Circolare 285:</i>	la Circolare della Banca d’Italia n. 285, del 17 dicembre 2013, e successivi aggiornamenti.
<i>Codice di Autodisciplina:</i>	il Codice di Autodisciplina delle società quotate, predisposto dal Comitato per la Corporate Governance istituito da Borsa Italiana S.p.A..

<i>Collegio sindacale:</i>	l'“organo con funzione di controllo”.
<i>Comitati:</i>	il Comitato per le Remunerazioni, il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato Nomine e il Comitato OPC.
<i>Comitato Nomine:</i>	il Comitato previsto dal paragrafo 2.3.2 della Sezione IV delle Disposizioni sul Governo Societario e dall'art. 5 del Codice di Autodisciplina.
<i>Comitato per le Remunerazioni:</i>	il Comitato istituito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 2.3.4 delle Disposizioni sul Governo societario e dall'art. 6 del Codice di Autodisciplina.
<i>Consiglio di Amministrazione o Consiglio:</i>	l'“organo con funzione di supervisione strategica”. L'organo aziendale a cui – ai sensi del codice civile e per disposizione statutaria – sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione della Banca, mediante, tra l'altro, l'esame e la delibera dei piani industriali o finanziari ovvero delle operazioni strategiche.
<i>Disposizioni di Vigilanza per le Banche:</i>	le disposizioni di cui alla Circolare 285.
<i>Disposizioni sul Governo Societario:</i>	la Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, delle “Disposizioni di vigilanza per le banche” (“Governo societario”) emanate dalla Banca d'Italia con la Circolare 285.
<i>Funzioni Aziendali:</i>	l'insieme dei compiti e delle responsabilità assegnate per l'espletamento di una determinata fase dell'attività aziendale.
<i>Funzioni Aziendali di Controllo:</i>	collettivamente, la Funzione <i>Compliance</i> , la Funzione

	<i>Risk Management</i> e la Funzione <i>Internal Audit</i> .
Funzione Compliance:	la Funzione Aziendale di verifica della conformità alle norme.
Funzione Internal Audit:	la Funzione Aziendale di revisione interna.
Funzione Risk Management:	la Funzione Aziendale di controllo dei rischi.
Gruppo o Gruppo BFF:	il Gruppo Bancario Banca Farmafactoring.
Organi Aziendali	collettivamente, il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Collegio sindacale.
RAF:	“ <i>Risk Appetite Framework</i> ” (sistema degli obiettivi di rischio), ovvero sia il quadro che definisce – in coerenza con il massimo rischio assumibile, il <i>business model</i> e il piano strategico – la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli, anche a livello di Gruppo.
Regolamento:	il presente regolamento.
Regolamento degli Organi Aziendali, delle Funzioni di Controllo e dei Flussi Informativi:	il regolamento adottato dalla Banca ai sensi, tra l'altro, della Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione II, paragrafo 5, delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche.
Segretario:	il soggetto che coadiuva il Presidente nella redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.
Statuto:	lo statuto sociale della Banca.

<i>Testo Unico Bancario o TUB:</i>	il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche.
<i>Testo Unico della Finanza o TUF:</i>	il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche.

ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 3.1 – PRINCIPI GENERALI

1. A salvaguardia della sana e prudente gestione, per il corretto assolvimento delle proprie funzioni e per un buon funzionamento dell'organo di supervisione strategica, nella scelta degli amministratori e nella definizione del loro numero si deve tenere conto delle dimensioni, della complessità e della specificità del settore in cui opera la Banca.

2. Sotto il profilo qualitativo, è richiesto che i membri del Consiglio:

- a) siano pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- b) siano dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al Consiglio di Amministrazione;
- c) abbiano competenze diffuse e opportunamente diversificate (anche in termini di esperienze, età, genere, provenienza geografica e proiezione internazionale, tenendo conto delle risultanze delle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione stesso e dei pareri del Comitato Nomine), affinché possano effettivamente contribuire (sia all'interno dei Comitati di cui siano parte, sia nelle decisioni collegiali) ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree in cui opera la Banca, anche a livello di Gruppo.

3. Fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui al successivo art. 7, i Consiglieri dedicano tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, tenuto conto:

- della natura e della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte dalla Banca, anche in relazione alle caratteristiche della stessa;
- di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte.

4. I Consiglieri indirizzano la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, anche a livello di Gruppo, operando con autonomia di giudizio e indipendentemente dalla compagine azionaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, nel rispetto della sana e prudente gestione.

5. I Consiglieri devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'art. 26 del TUB, stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, nonché i requisiti di onorabilità definiti per i membri degli organi di controllo, di cui all'art. 148, quarto comma, del TUF.

ARTICOLO 3.2 – IL PROCESSO DI NOMINA

1. Il processo di nomina assicura, nel rispetto della disciplina dell'equilibrio di genere, che nel Consiglio siano presenti soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo loro attribuito.

Ai fini della nomina e della cooptazione dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione:

- i) identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione alle caratteristiche e agli obiettivi della Banca, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) ritenuto opportuno a questi fini;
- ii) verifica successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

2. Il Consiglio di Amministrazione svolge le attività di cui ai punti i) e ii) del precedente comma, a seguito di un esame approfondito e formalizzato, con il contributo del Comitato Nomine, che – oltre a svolgere un ruolo consultivo nelle predette fasi – è chiamato a esprimere un parere sull'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire le cariche.

3. Se la nomina deve essere effettuata dall'Assemblea, i risultati delle analisi svolte e gli eventuali pareri del Comitato Nomine sono portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati tenga conto delle professionalità richieste.

4. In caso di cooptazione, i *curricula* degli amministratori cooptati, i risultati dell'analisi svolta ai sensi del punto i) del comma 1 e la verifica di cui al precedente punto ii) del comma 1, oltre ai pareri del Comitato Nomine, sono forniti alla prima Assemblea successiva alla cooptazione stessa.

5. Unitamente alle liste dei candidati alla carica di amministratori, i soci devono depositare presso la sede sociale, almeno venticinque giorni prima dell'adunanza assembleare, un *curriculum vitae* volto a identificare per quale profilo teorico ciascun candidato risulta adeguato.

6. Resta salva la possibilità per i soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio, e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi di cui al precedente comma 1.

7. Il Consiglio, con cadenza almeno annuale, esprime una propria valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione. Tale processo è effettuato sulla base del "*Regolamento sul processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione*" approvato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 3.3 – LA COMPOSIZIONE QUANTITATIVA

1. Il Consiglio può essere composto, ai sensi di Statuto, da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea, e che comunque non può essere inferiore a cinque né superiore a tredici. I Consiglieri durano in carica per il periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

ARTICOLO 3.4 – LA COMPOSIZIONE QUALITATIVA

1. Il Consiglio è composto da amministratori:

- indipendenti,
- esecutivi,
- non esecutivi.

ARTICOLO 3.4.1 – AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

1. Gli amministratori indipendenti vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca, anche a livello di Gruppo, e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

2. Il numero degli amministratori indipendenti deve tenere in considerazione il numero totale dei Consiglieri e la composizione di Comitati; in ogni caso, tale numero non può essere inferiore a due, se il Consiglio è composto da sette membri, a tre se è composto fino a dodici membri, e a quattro se composto da un numero superiore.

3. La candidatura degli amministratori indipendenti è corredata da una dichiarazione del candidato che attesti la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge, dello Statuto e del Regolamento.

4. Il Consiglio valuta, sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a propria disposizione, la sussistenza del requisito di indipendenza in capo agli amministratori che si sono qualificati tali:

- i) in occasione della nomina, entro i tempi previsti dalla legge;
- ii) con cadenza annuale, successivamente all'esercizio di nomina.

Il Consiglio rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

In tali documenti, il Consiglio:

- riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Regolamento, anche con riferimento a singoli Amministratori;
- illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.

Il Presidente ha cura che il Collegio sindacale sia messo nella condizione di verificare autonomamente l'esito di tali verifiche. L'esito dei controlli del Collegio sindacale è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei Sindaci all'Assemblea.

5. Il Consiglio valuta l'indipendenza dei propri componenti indipendenti, avendo riguardo alla sostanza più che alla forma.

6. Sono in ogni caso indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, e/o dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina, salvo diversa disposizione normativa. Ai soli fini della composizione dei Comitati endoconsiliari, rileva esclusivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

7. Fermo restando quanto precisato al comma 6, un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Banca o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Banca;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Banca (a eccezione che sia stato Presidente del Consiglio), di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Banca, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente - per esempio, attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza -, ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Banca, con una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo,
 - è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti.

La relazione commerciale, intercorsa nell'esercizio precedente, verrà ritenuta "significativa" sulla base di due parametri:

- continuità: oltre sei mesi di durata, e
- soglia del 10% massimo:
 - del fatturato dell'azienda o dello studio professionale a cui il consigliere appartiene, ovvero
 - del reddito del consigliere stesso come persona fisica.

Il Consiglio valuterà il rispetto di tale soglia sulla base di una auto-certificazione resa dal Consigliere;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Banca o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Banca e all'eventuale compenso per la partecipazione ai Comitati) pure sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Banca abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Banca;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente, fatta salva la precisazione di cui al comma 7.b): il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

8. In ogni caso, qualora si verificano circostanze che possano compromettere l'indipendenza del Consigliere, questi si impegna a comunicare tali circostanze senza indugio alla Banca.

9. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.

ARTICOLO 3.4.2 – GLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI

1. Sono considerati amministratori esecutivi i Consiglieri che:

- i) sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, incarichi direttivi attinenti alla gestione dell'impresa;
- ii) rivestono incarichi direttivi nella Banca, ovvero hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta;
- iii) rivestono le cariche sub i), sub ii) e sub iii) in qualsiasi società del Gruppo BFF.

2. L'attribuzione di poteri vicari o per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano di fatto esercitati con notevole frequenza.

3. La Banca, in occasione della cessazione dalla carica e/o dello scioglimento del rapporto con un amministratore esecutivo, rende note, a esito dei processi interni che conducono all'attribuzione o al riconoscimento di indennità e/o altri benefici, informazioni dettagliate in merito, mediante un comunicato diffuso al mercato.

ARTICOLO 3.4.3 – GLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI

1. Sono non esecutivi gli amministratori diversi dagli amministratori esecutivi.

2. Gli amministratori non esecutivi devono:

- avvalendosi dei comitati interni e in occasione delle sedute consiliari, acquisire dal *management*, dalla Funzione *Internal Audit* e dalle altre Funzioni Aziendali di Controllo informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale;
- non essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Banca, ed evitare situazioni di conflitto di interessi;
- essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;

- partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo.

ARTICOLO 4 – I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 3.1 e 3.2, gli amministratori della Banca, oltre ai requisiti di professionalità previsti dalla normativa, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
- b) esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;
- c) esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;
- d) capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;
- e) esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale.

ARTICOLO 5 – FORMAZIONE E PIANI DI SUCCESSIONE

1. La Banca adotta piani di formazione adeguati ad assicurare che il bagaglio di competenze tecniche dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, nonché dei responsabili delle principali Funzioni Aziendali, necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo, sia preservato nel tempo.

2. In caso di nuove nomine, programmi di formazione specifici sono predisposti per agevolare l'inserimento dei nuovi componenti negli Organi Aziendali.

3. Il Consiglio, con il supporto del Comitato Nomine, formalizza un piano volto ad assicurare l'ordinata successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo (Amministratore Delegato) in caso di cessazione per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, al fine di garantire la continuità aziendale e di evitare ricadute economiche e reputazionali.

ARTICOLO 6 – I REQUISITI DI ONORABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

1. Considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, i candidati alla carica di amministratore della Banca, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa, non devono versare in situazioni che possano essere causa di sospensione dall'incarico di amministratore ai sensi di legge, e non devono aver tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel Codice Etico della Banca.

ARTICOLO 7 – I LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI

1. Fermo restando il rispetto del limite al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e/o dallo Statuto, i membri del Consiglio sono soggetti al limite al cumulo degli incarichi di cui *infra*, con riferimento ai quali si precisa che, ai fini delle disposizioni che seguono, sono considerati come un unico incarico di amministratore:

- a) gli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo ricoperti nello stesso gruppo;
- b) gli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo ricoperti nell'ambito di:
 - i) enti che siano membri dello stesso sistema di tutela istituzionale ove siano rispettate le condizioni di cui all'art. 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
 - ii) imprese (comprese le entità non finanziarie) in cui l'Ente detenga una partecipazione qualificata.

2. Ai fini del cumulo degli incarichi, non rilevano quelli di amministratore in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali.

Pertanto:

- nel computo degli incarichi non si tiene conto delle cariche ricoperte:
 - a) in società controllate dalla Banca o nella controllante;
 - b) in società appartenenti allo stesso gruppo;
 - c) in onlus, in fondazioni, in associazioni, in enti *no profit* e in comitati aventi natura consultiva o propositiva;
- per incarichi esecutivi si intendono le seguenti cariche: amministratore delegato, membro di organi gestori societari con deleghe operative, direttore generale;
- per incarichi non esecutivi o di controllo si intendono le seguenti cariche: membro del consiglio di amministrazione senza deleghe, membro del consiglio di sorveglianza, membro del collegio sindacale.

3. Per il Presidente e l'Amministratore Delegato si esclude la possibilità di assumere la carica di membro di collegi sindacali.

4. È fatta comunque salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche - inclusi i ruoli in società non significative per dimensioni, organizzazione interna, natura, ampiezza e complessità operativa - e dandone atto, con adeguata motivazione, nella Relazione sul Governo Societario. Oltre alle altre incompatibilità previste dalla legge, rimane ferma la regola dell'incompatibilità con cariche di natura politica o sindacale.

5. I candidati alla carica di amministratore della Banca devono fornire al Consiglio la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo da ciascuno rivestiti. Successivamente alla nomina, gli amministratori devono mantenere il Consiglio tempestivamente aggiornato sui propri incarichi, al fine di consentire al Consiglio stesso di verificare l'eventuale superamento dei limiti di cui agli artt. 8 e 9.

6. In caso di superamento del limite, il Consiglio valuta la situazione alla luce della normativa vigente.

7. Per la designazione nelle società partecipate dalla Banca, il Consiglio dovrà preventivamente valutare il rispetto del limite degli incarichi e, nel caso in cui il superamento del limite avvenga successivamente alla nomina, assumere le conseguenti determinazioni.

ARTICOLO 8 – L’AMMINISTRATORE DELEGATO

1. L’Amministratore Delegato non può ricoprire:

- i) alcun altro incarico esecutivo;
- ii) più di due incarichi non esecutivi.

ARTICOLO 9 – GLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E GLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI

1. Salvo diversa determinazione del Consiglio di cui al precedente art. 7, comma 4, tenuto conto delle dimensioni della Banca, gli amministratori indipendenti e gli amministratori non esecutivi non possono assumere nello stesso tempo, alternativamente:

- i) più di quattro incarichi di amministratore non esecutivo;
- ii) un incarico di amministratore esecutivo e due incarichi di amministratore non esecutivo.

ARTICOLO 10 – DIVIETO DI CONCORRENZA E INTERLOCKING

1. Se un membro del Consiglio è candidato a un incarico esecutivo in una società bancaria, assicurativa o finanziaria, prima di accettarlo dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 2390 c.c., ferme restando le norme di volta in volta vigenti in materia di divieto di *interlocking* (art. 36, commi 2-*bis* e 2-*ter* del D.L. n. 201/2011 “Salva Italia”).

ARTICOLO 11 – LA CONFIDENZIALITÀ

1. All’atto della nomina, ciascun Consigliere rilascia una dichiarazione con la quale si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni e la documentazione acquisite in ragione dell’incarico.

2. Il Consiglio approva apposite disposizioni finalizzate a disciplinare le procedure per il trattamento delle informazioni riservate e privilegiate, e per la tenuta del Registro delle Persone che hanno accesso a informazioni privilegiate.

ARTICOLO 12 – IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce, di regola, presso la sede sociale, salvi i casi in cui, per ragioni di opportunità, le riunioni debbano tenersi altrove, su convocazione del Presidente,

di norma una volta al mese e, comunque, quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno due membri del Consiglio. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno, coordina i lavori consiliari e provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri informazioni adeguate e tempestive. Il Consiglio può essere convocato anche dal Collegio sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera, telefax o altra forma idonea, al domicilio di ciascun Consigliere, ovvero a mezzo posta elettronica, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione e, nei casi di urgenza, anche un solo giorno prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.

3. Il Consiglio si reputa comunque validamente costituito, anche in difetto di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi.

4. Il Consiglio nomina un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

5. Di ogni adunanza del Consiglio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente della riunione e dal Segretario (o dal Notaio nei casi previsti dalla vigente normativa). Tali verbali sono portati a conoscenza degli Amministratori e del Collegio Sindacale in occasione del primo Consiglio utile successivo, e rimangono disponibili per la consultazione a richiesta di ciascuno dei Consiglieri o dei Sindaci.

6. Il Presidente, per il tramite della Segreteria Affari Societari, mette a disposizione di Consiglieri e Sindaci, nel limite del possibile anticipatamente rispetto alla data della riunione consiliare – di norma tre giorni prima –, la documentazione inerente ai punti all'ordine del giorno, salvo che ostino motivi di riservatezza, avuto particolare riguardo alle informazioni “*price sensitive*”.

7. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il

metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, e in particolare, è necessario che:

- a) sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo del proprio ufficio, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno;
- e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi nei quali gli intervenuti potranno affluire e/o le modalità di collegamento.

8. Verificandosi le condizioni di cui al comma precedente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale – che dovrà dare atto di tutto quanto previsto nelle precedenti lettere da a) a e) estremi compresi – sui libri sociali, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione.

9. L'Amministratore Delegato assicura, a seguito di decisioni del Consiglio, ovvero in adempimento a prescrizioni di legge, gli specifici adempimenti conseguenti alle delibere adottate, nonché tutte quelle che si rendono necessarie in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

10. Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio, nei casi e con le modalità di volta in volta determinate dal Presidente, dirigenti e dipendenti della Banca, rappresentanti della società di revisione e consulenti, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare, limitatamente alla fase di trattazione degli argomenti di loro competenza, o per lo svolgimento dei lavori.

ARTICOLO 13 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio, se l'Assemblea non vi ha provveduto, è nominato dal Consiglio fra i membri non esecutivi e indipendenti.

2. Il Presidente garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e favorisce in modo neutrale la partecipazione meditata da parte dei Consiglieri, in particolare, non esecutivi, sollecitandone la partecipazione attiva alla discussione e alla deliberazione sulle materie oggetto di trattazione.

3. Il Presidente si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti.

4. Più in dettaglio, il Presidente:

- i) ha la rappresentanza legale della Banca di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale, disgiuntamente dall'Amministratore Delegato nei limiti delle rispettive deleghe;
- ii) presiede l'Assemblea dei Soci e coordina i lavori assembleari verificando, tra l'altro, la regolarità della sua costituzione, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti, regolando la discussione e stabilendo le modalità di votazione;
- iii) convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori. Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito consiliare assicura che siano trattate con priorità le questioni di rilevanza strategica, garantendo che a esse sia dedicato tutto il tempo necessario;
- iv) provvede affinché ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse. Ai fini di una corretta informativa, la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è trasmessa a Consiglieri e Sindaci, di norma, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione consiliare (salvo che ostino motivi di riservatezza, avuto particolare riguardo alle informazioni "*price sensitive*");

- v) provvede affinché la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno; favorisce una partecipazione meditata da parte dei Consiglieri alla discussione e alla deliberazione delle materie oggetto di trattazione;
- vi) cura che i Consiglieri e i Sindaci possano partecipare, nelle forme più opportune, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Banca, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi, nonché del quadro normativo e regolamentare di riferimento. La tipologia e le modalità organizzative delle suddette iniziative sono riportate nella relazione sul governo societario;
- vii) organizza almeno una volta all'anno un incontro tra tutti i Consiglieri, anche al di fuori della sede consiliare, per approfondire e per confrontarsi sulle questioni strategiche, richiedendo la presenza di tutti i membri del Consiglio;
- viii) assicura che: a) il processo di autovalutazione previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate le misure correttive necessarie per fare fronte a eventuali carenze riscontrate; b) la Banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli Organi Aziendali e i piani di successione delle posizioni di vertice dell'esecutivo della Banca;
- ix) esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal Consiglio, sempre che esse non ne compromettano l'indipendenza, e siano compatibili con le applicabili disposizioni di legge e regolamentari;
- x) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, nonché sull'aderenza della politica aziendale agli indirizzi strategici.

6. In caso di assenza del Presidente, le facoltà e i poteri a questi attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente (anch'esso non esecutivo), che vi subentra disgiuntamente.

7. Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

8. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere con il maggior numero di mandati consecutivi.

ARTICOLO 14 – COMPETENZE E POTERI DEL CONSIGLIO

1. Con riferimento alle competenze e ai poteri del Consiglio, si rinvia al Regolamento degli Organi Aziendali, delle Funzioni di Controllo e dei Flussi Informativi.

ARTICOLO 15 – MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.

2. Ciascun Consigliere deve dare notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, egli abbia nell'operazione oggetto di deliberazione, fornendo informativa ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

3. Ogni membro del Consiglio ha diritto che del suo voto contrario e della sua astensione, e delle relative motivazioni, sia dato atto nel verbale.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 16 – REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, un compenso che verrà determinato dall'Assemblea ordinaria.

2. Il Consiglio inoltre determina, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, la remunerazione spettante a quegli Amministratori che siano investiti di particolari cariche, esaminata la proposta del Comitato per le Remunerazioni e sentito il parere del Collegio sindacale ai sensi di legge.

ARTICOLO 17 – ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO

1. Il Consiglio istituisce al proprio interno i seguenti Comitati che svolgono compiti istruttori, consultivi e propositivi nei confronti del Consiglio nelle materie di rispettiva competenza, ferma restando in ogni caso la responsabilità del Consiglio:

- a) un *Comitato per le Remunerazioni*, organo consultivo, propositivo e di monitoraggio in materia di “remunerazioni”, con compiti e funzioni definiti dal Consiglio nel Regolamento del Comitato stesso;
- b) un *Comitato Controllo e Rischi*, con funzioni di supporto al Consiglio in materia di rischi e sul sistema dei controlli interni, in particolare per una corretta ed efficace determinazione del RAF e delle politiche di governo dei rischi;
- c) un *Comitato Nomine*, con funzioni di supporto al Consiglio e all’Amministratore Delegato nei seguenti processi:
 - nomina o cooptazione dei Consiglieri nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Disposizioni di Vigilanza per le Banche;
 - autovalutazione degli organi sociali sulla base del “*Regolamento sul processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione*”;
 - verifica delle condizioni previste dall’art. 26 del Testo Unico Bancario (requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali);
 - definizione dei piani di successione;
- d) un *Comitato OPC (Comitato per la valutazione delle operazioni con soggetti collegati e con parti correlate)*, con funzioni di valutazione delle operazioni con soggetti collegati e con parti correlate.

2. La composizione, i poteri e il funzionamento di ciascun Comitato sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dal Consiglio.

3. In conformità a quanto previsto nel presente Regolamento, nello svolgimento delle proprie funzioni i Comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, per il tramite del Dirigente/Responsabile della Funzione Aziendale, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio.

4. La Banca fornisce adeguata informativa, nell’ambito della prescritta relazione sul governo societario, sull’istituzione e sulla composizione dei Comitati, sul contenuto dell’incarico a essi conferito e, in base alle indicazioni fornite da ogni Comitato, sull’attività effettivamente svolta nel corso dell’esercizio. Precisa, inoltre, il numero delle riunioni

tenutesi, la durata media delle stesse, e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro alle riunioni del Consiglio e dei Comitati.

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione della relazione annuale sul governo societario, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale si confrontano sull'efficacia del presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet della Banca: www.bancafarmafactoring.it.